



Delibera della Giunta Regionale n. 150 del 12/04/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

PROROGA DELL'ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE CAMPANIA
PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
TOSCANA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA D.G.R.
N. 942 DEL 21/12/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* prevede, all' art. 177 - *Campo di applicazione* – al comma 1 che *“la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”* e , al comma 2, che *“la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”* ;
- b. il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 all'art.182 -*Smaltimento dei rifiuti*- prevede al comma 3 che *“è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”* ;
- c. l'art. 7 della L.R. 28/03/2007 e s.m.i. prevede al comma 1, lettera r) che è di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente *“la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182”*
- d. con il D.L. 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono state emanate *“Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”* prevedendosi, all'art. 1 comma 7, che: *“fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania..., ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- e. in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, convocata dal Governo al fine di chiedere la disponibilità a smaltire i rifiuti provenienti dalla Campania, in data 29/11/2010 è stato sancito l'accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche fuori regione e fissato per il giorno 30/11/2010 un incontro tecnico presso il Ministero dell'Ambiente per l'individuazione delle condizioni e delle quantità dei rifiuti campani che le altre regioni possono accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio.
- f. nell'incontro tecnico del 30/11/2010 il Responsabile dell'Area di coordinamento *“Tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio”* della regione Toscana ha segnalato la disponibilità da parte della regione medesima a ricevere negli impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 e 19.05.01, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania per un quantitativo medio giornaliero di circa 150 tonnellate, distribuito su un periodo di due mesi, eventualmente estendibile per ulteriori 30 giorni.

RICHIAMATA

la D.G.R. n. 942 del 21/12/2010 con la quale la Giunta regionale della Campania ha deliberato di confermare l'opportunità ed urgenza di dare attuazione a quanto statuito nella seduta del 29/11/2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel successivo incontro tecnico del 30/11/2010 e nello schema di *"Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Campania per il conferimento in impianti situati nel territorio della regione Toscana di rifiuti provenienti dalla regione Campania"* (per un quantitativo medio giornaliero di circa 150 tonnellate distribuito su un periodo di circa due mesi, eventualmente estendibile per ulteriori 30 giorni), e di approvare pertanto il suddetto *"Accordo"* con tutte le specifiche tecniche in esso contenute;

CONSIDERATO CHE

- a. il suddetto Accordo, sottoscritto dai rappresentanti delle Regioni Toscana e Campania in data 30/12/2010, prevede lo smaltimento di complessive 13.500 tonnellate di rifiuti della Campania nelle discariche toscane di:
 - a1 Scapigliato (Comune di Rosignano Marittimo - LI - gestore REA SpA) per un quantitativo di 9.000 tonnellate,
 - a2 Legoli (Comune di Peccioli - PI - gestore Belvedere SpA) per un quantitativo di 4.500 tonnellate;
- b. l'Accordo ha una validità di 90 giorni a decorrere dall'avvenuta notifica e che la stessa è avvenuta in data 14/01/2011;
- c. la Soc. REA Spa con nota prot. n. 476/11/U del 24/03/2011 ha comunicato la conclusione delle procedure necessarie per l'accoglimento dei rifiuti campani nella discarica di Scapigliato e trasmesso il contratto stipulato con la S.A.P.NA in data 28/02/2011;
- d. la Soc. Belvedere Spa con nota prot. n. 41/2011 del 4/04/2011 ha comunicato che non è stato raggiunto nessun accordo commerciale con i gestori degli impianti di trattamento della Campania;
- e. la Soc. Rea Spa in data 25/03/2011 ha comunicato il previsto inizio dei conferimenti per la data del 28/03/2011, per 150 t/die, e che alla scadenza dell'accordo risulterebbero pertanto conferite 1.950 tonnellate contro le 9.000 previste;
- f. gli unici conferimenti di rifiuti attualmente avvengono presso la discarica di Scapigliato;

PRESO ATTO

- a. della nota prot. n. 417 del 18/03/2011 con la quale la Società Provinciale S.A.P.NA S.p.A. nel riportare lo stato di attuazione dei conferimenti previsti da suddetto Accordo, ha comunicato l'intervenuta stipula del contratto con la discarica di Rosignano Marittimo, prefigurato il successivo avvio dei conferimenti e, tenuto conto dell'imminente scadenza del termine di validità dell'Accordo, rappresentato l' *"esigenza di una proroga della scadenza di almeno 90 giorni al fine di consentire*

l'evacuazione delle quantità concordate";

- b. della nota prot. n. 0266312 del 04/04/2011 con la quale la Regione Campania ha richiesto alla Regione Toscana di concordare l'avvio di procedure idonee ad assicurare la prosecuzione dei conferimenti almeno fino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo di 13.500 t fissato nell'allegato tecnico dell'Accordo;
- c. della nota prot. 541/11/U del 4/04/2011 con la quale la Soc. REA SpA ha manifestato la disponibilità, in caso di proroga dell'Accordo, a ricevere alle stesse condizioni tutto il quantitativo previsto dallo stesso;
- d. della nota prot. n. 14339 del 5/04/2011 con la quale la Provincia di Livorno esprime parere favorevole alla proroga dell'Accordo;
- e. del parere favorevole espresso anche dall'ATO Toscana Costa con nota del 6/04/2011;
- f. dell'adozione in data 11/04/2011, a seguito della richiamata richiesta della Regione Campania, della deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 227, di proroga dell'Accordo per ulteriori tre mesi;

RITENUTO

- a. che i limitati conferimenti effettuati a causa del ritardato avvio degli stessi, non consentirebbero, alla scadenza del periodo di validità dell'Accordo originariamente previsto, di avvalersi pienamente della disponibilità offerta dalla regione Toscana nei termini quantitativi concordati;
- b. che il permanere delle condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania richiede l'indifferibile adozione degli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei conferimenti, sino almeno alla concorrenza dei quantitativi complessivamente concordati, in attuazione delle procedure avviate ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 196/2010;
- c. pertanto di dover provvedere alla proroga per ulteriori tre mesi dei tempi di scadenza dell'Accordo sottoscritto in data 30/12/2010 tra la Regione Campania e la Regione Toscana al fine di consentire il conferimento dei quantitativi di rifiuti complessivamente ivi stabiliti, stabilendo che qualora non possano essere perfezionati gli accordi commerciali tra i gestori degli impianti di trattamento campani ed il gestore della discarica di Legoli Soc. Belvedere Spa i quantitativi ivi previsti possano essere conferiti presso la discarica di Scapigliato, ferme restando le altre condizioni previste dallo stesso Accordo;

VISTO

- a. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b. la L.R. Toscana n. 25 del 18/05/1998 e s.m.i.;
- c. la L.R. Campania n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.;
- d. il D.L. 195/2009 convertito con modifiche dalla L.26/2010;
- e. il D.L. 196/2010 convertito con modifiche dalla L.1/2011;
- f. la D.G.R. n. 942 del 21/12/2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di prorogare i tempi di scadenza dell' *"Accordo tra la Regione Toscana e la Regione Campania per il conferimento in impianti situati nel territorio della regione Toscana di rifiuti provenienti dalla regione Campania"*, sottoscritto in data 30/12/2010 ai sensi della D.G.R n. 942 del 21/12/2010, per ulteriori tre mesi a far data dall'approvazione della presente deliberazione, lasciando inalterato l'ammontare complessivo stabilito;
2. che, qualora non possano essere perfezionati gli accordi commerciali tra la Soc. Belvedere ed i gestori degli impianti di trattamento della Campania, i quantitativi previsti dall'Accordo nella discarica di Legoli possano essere conferiti presso la discarica di Scapigliato;
3. di confermare in ogni altra sua parte il richiamato Accordo;
4. di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 4.1. Ministero dell'ambiente,
 - 4.2. Assessorato all'Ambiente della Regione Toscana,
 - 4.3. ISPRA,
 - 4.4. ARPA Toscana,
 - 4.5. ARPA Campania,
 - 4.6. Prefetto di Napoli,
 - 4.7. Amministrazione Provinciale di Napoli,
 - 4.8. Società Provinciale S.A.P.NA. S.p.A,
 - 4.9. AGC 21 - *Programmazione e gestione rifiuti* della Regione Campania,
 - 4.10. Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..